

**CIRCOLARE DG N. 165 /1986 DC V. N. 18/1986**

*Prot. 1607 (57) 73.40*

**OGGETTO: Disposizioni per le verifiche e prove per l'accettazione delle funi metalliche destinate ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri. DM n. 1175 del 21 giugno 1986 (G.U. n. 194 del 22 agosto 1986).**

Con D.M. n. 1175 del 21 giugno 1986 sono state approvate le nuove disposizioni per il collaudo e l'accettazione delle funi metalliche da impiegare sugli impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Dette norme, emanate ai sensi di quanto disposto da gli artt. 5 e 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, sostituiscono le prescrizioni approvate con DM n. 1661 del 18 agosto 1959 e si discostano sostanzialmente dalle stesse, in quanto adottano, tra l'altro, nuovi criteri per la scelta dei fili da sottoporre alle verifiche e prove e per i valori minimi dei risultati delle predette prove, tenendo conto sia delle esperienze conseguite sia di quanto previsto dalla normativa internazionale.

Si precisa comunque che:

-le nuove Disposizioni non si applicano alle funi metalliche unificate, per le quali valgono le prescrizioni indicate nelle singole norme di unificazione; resta pertanto in vigore la circolare n. 7/1975 del 24 febbraio 1975;

-rimangono ancora operanti le norme contenute nella parte III, Capo II del regolamento approvato con DM 31 agosto 1937 n. 2672, riguardanti l'esecuzione dei giunti a testa fusa e delle impalmature, materia questa che non è stata ancora oggetto di nuova regolamentazione.

Poiché inoltre le nuove Disposizioni non prevedono l'obbligatorietà del presenziamento di un funzionario del competente Ufficio periferico MCTC alle prove di strappo sugli spezzoni, sarà comunque opportuno che il Laboratorio, presso il quale saranno effettuate le Prove di strappo degli spezzoni, comunichi con congruo anticipo (almeno una settimana) la data di effettuazione delle predette prove all'Ufficio periferico competente e, ove ricorra il caso, anche a quello che ha effettuato il prelevamento degli spezzoni per delega.

L'argomento oggetto della presente circolare interessa:

- 1) le ditte fabbricanti di funi;
- 2) i progettisti e le ditte costruttrici di impianti funicolari aerei e terrestri;
- 3) le imprese esercenti impianti funicolari aerei e terrestri in servizio pubblico;
- 4) i Laboratori nazionali ufficiali dotati di attrezzature idonee per l'effettuazione delle prove sui fili e sugli spezzoni di fune.

Gli Uffici in indirizzo vorranno pertanto informare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i sopra indicati interessati che il DM 21 giugno 1986 entra in vigore il 6 settembre 1986.

Nella fase transitoria, su specifica richiesta del committente, potranno essere ancora collaudate applicando le norme del DM 18.8.1959 n. 1661 le funi già ordinate ai sensi del predetto Decreto, prima dell'entrata in vigore del DM 21 giugno 1986.

**IL DIRETTORE GENERALE**